



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 30 DEL 15/01/2014

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO. PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI COMODATO TRA L'ULSS N. 4 “ALTO VICENTINO”, ED IL COMUNE DI SCHIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

L'Ulss n. 4 “Alto Vicentino” ha deciso di riportare all'interno dei locali di proprietà in Comune di Schio il servizio SILAS (Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio), precedentemente situato presso stabili in locazione da terzi;

è interesse della Provincia di Vicenza e dell'Ulss n. 4 trovare una soluzione che consenta di garantire fruibilità e facilità di accesso ai servizi rivolti agli utenti del Centro per l'Impiego in quanto lo stesso è strettamente collegato con il SILAS;

il Comune di Schio si è fatto promotore di un'iniziativa presso l'Ulss n. 4 per ottenere dei locali da destinare al Centro per l'Impiego;

L'Ulss n. 4 dal 01/12/2013 ha concesso in comodato al Comune di Schio per il Centro per l'Impiego (Provincia di Vicenza) l'utilizzo di alcuni locali ubicati al piano terra e primo piano del Centro Sanitario Polifunzionale, già distretto sanitario di Schio, con accesso da Via Righi;

da tale data il Centro per l'Impiego di Schio ha dunque trasferito i propri locali dalla ex sede di Via Lago di Garda a quella nuova, sita in Via Righi a Schio, presso i locali dell'ex Ospedale, di proprietà dell'Ulss n. 4 “Alto Vicentino”, individuati in Comune Censuario di Schio, Foglio 7, Mappale n. 2565 – porzione di mq. 478;

la Provincia di Vicenza risulta essere utilizzatore di detti locali il cui contratto di comodato, della durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 01/12/2013, è stato sottoscritto in data 15/01/2014 ed è in fase di registrazione;

Rilevato che all'art. 8 del contratto è previsto che la Provincia di Vicenza, in qualità di utilizzatore dell'immobile, pagherà all'ULSS 4 Alto Vicentino proprietaria dello stabile le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, raffrescamento e riscaldamento, pulizia dei locali e fornitura materiali per l'igiene nonché quota parte delle spese di manutenzione ordinaria dei locali occupati e conteggiati in 429 mq.;

Preso atto che in relazione agli spazi utilizzati dal Centro per l'Impiego il rimborso delle spese di cui sopra è stato forfetariamente quantificato in € 26.850,00 annui da corrispondere in due rate semestrali a marzo e settembre di ciascun anno salvo rideterminazione in base ai costi effettivamente sostenuti dall'ULSS;

Richiamato il Codice Civile, libro quarto, titolo terzo, sezione terza, capo XIV;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 07/05/2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012;

DETERMINA

1. di prendere atto, per i motivi meglio esposti nelle premesse, del contratto di comodato, allegato al presente atto, stipulato tra l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino", ed il Comune di Schio per l'utilizzo da parte del Centro dell'Impiego della Provincia dei locali ubicati in Via Righi a Schio, sede dell'ex Ospedale, di proprietà dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino" ed individuati in Comune Censuario di Schio, Foglio 7, Mappale n. 2565 – porzione di mq. 478;
2. di prendere atto, altresì, che la durata del contratto di comodato è di 10 anni a far data dal 01/12/2013 e che la Provincia ne è l'utilizzatore;
3. di far fronte alla spese per il rimborso dei consumi e la manutenzione ordinaria dello stabile di cui alle premesse ammontanti ad € 26.850,00 per l'anno 2014 e successivi mediante imputazione all'intervento 1 09 03 03 – prestazione di servizi del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi;
4. di dare atto che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art.163, del D.Lgs.- n. 267/2000 e successive modifiche;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Vicenza, 15/01/2014

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina Bazzan



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 30 del 15/01/2014

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

Proposta N° 6 / 2014

OGGETTO: CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO. PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI COMODATO TRA L'ULSS N. 4 "ALTO VICENTINO", ED IL COMUNE DI SCHIO.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 312 del 2014

Vicenza, 24/01/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 30 DEL 15/01/2014

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI
Proposta N° 6 / 2014

OGGETTO: CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO. PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI COMODATO TRA L'ULSS N. 4 "ALTO VICENTINO", ED IL COMUNE DI SCHIO.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 03/02/2014

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

l'Azienda ULSS n° 4 "Alto Vicentino" CF. e P.I. 00913490249 con sede legale a Thiene (VI) Via Rasa 9, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Daniela Carraro, di seguito qualificato "Comodante"

E

la Provincia di Vicenza, C.F. 00496080243, con sede legale a Vicenza in Contrà Gazzolle 1, in persona del Dirigente competente, Dott.ssa Caterina Bazzan, di seguito qualificato "Utilizzatore",

E

il Comune di Schio, C.F. 00402150247, con sede legale a Schio in Via Pasini 33, in persona del legale rappresentante Dott. Raffaello Muraro, nato a Vicenza l'1/05/1962 e residente a Schio (VI), dirigente del Comune stesso, a ciò autorizzato con decreto del Sindaco del 27 giugno 2013 n. 81, allegato sub lettera A) all'atto Segretario generale del Comune di Schio n. 22716 di Rep. di data 09/07/2013, ivi registrato il 19 successivo al n. 28 serie 1V, di seguito qualificato "Comodatario",

PREMESSO CHE

1. nell'ambito del percorso di revisione della spesa pubblica, intrapreso dalle Pubbliche Amministrazioni, l'Ulss n. 4 ha deciso di riportare all'interno dei locali di proprietà il servizio SILAS, precedentemente sito presso stabili in locazione da terzi;
2. è interesse della Provincia di Vicenza e dell'Azienda Ulss n. 4 trovare una soluzione che consenta di garantire fruibilità e facilità di accesso ai servizi rivolti agli utenti del Centro per l'Impiego in quanto lo stesso è strettamente collegato con il SILAS;
3. il Comune di Schio, capofila degli altri Comuni del territorio di competenza dell'Ulss n. 4 per il reperimento e relativo onere di apposita sede per l'attività del Centro per l'Impiego, si è fatto promotore di una iniziativa presso l'Ulss n. 4 per ottenere dei locali da destinare, senza incremento della spesa, al Centro per l'Impiego;
4. effettuate le ricognizioni e le valutazioni opportune, congiuntamente con funzionari della Provincia di Vicenza e del Comune di Schio, l'Ulss ha ritenuto percorribile la possibilità di concedere in comodato gratuito al Centro per l'Impiego l'utilizzo di alcuni locali, ritenuti idonei dalle parti, identificati dalle allegate planimetrie e siti al piano terra e al piano primo del Centro Sanitario Polifunzionale, già Distretto Sanitario di Schio, con accesso da Via Righi, previa effettuazione di modesti lavori di manutenzione, come meglio infra specificato;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente comodato.

ART. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Comodante concede in comodato al Comodatario, che accetta, le porzioni dello stabile come sopra specificato, noto alle parti e sito in Via Righi a Schio (VI), costituiti dai locali individuati nella planimetria allegata sub A), evidenziati in retinatura rossa sottoscritta dalle parti, oltre alle parti comuni con il SILAS senza retinature. Le superfici concesse in comodato hanno una superficie di mq. 232 evidenziate con retinatura rossa e mq. 197 (mq. 394/2) senza retinature (parti comuni con il SILAS) oltre al locale ad uso archivio di mq. 49, come individuato con retinatura rossa nella planimetria allegata sub A) e sito al piano primo dello stesso stabile, il cui carico di incendio dovrà essere limitato a 30kg/m² di legna standard (max 1470 kg).

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE CATASTALE

I locali sono individuati in Comune Censuario di Schio, Foglio 7, Mappale n. 2565 -- porzione di mq. 478.

ART. 4 – CONSEGNA DEI LOCALI

All'atto della sottoscrizione della convenzione da parte del Comodante, Comodatario e Utilizzatore, il Comodatario potrà servirsi del bene sopra descritto esclusivamente assegnandolo all'Utilizzatore per l'esercizio di attività istituzionali, relative alle politiche del lavoro.

I predetti locali, in relazione all'uso che ne farà l'Utilizzatore, necessitano di taluni adeguamenti, consistenti nella tinteggiatura, nell'apertura di una porta interna di comunicazione, nella realizzazione di impianto di continuità assoluta che restano a carico del Comodante. L'Utilizzatore provvederà, a propria cura e spese, all'allacciamento degli apparati telefonici e informatici utilizzati all'esistente rete cablata di fonia-dati come pure alla successiva manutenzione.

I locali concessi in uso saranno arredati dall'Utilizzatore.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO E DELL’UTILIZZATORE

L'Utilizzatore si obbliga a conservare e custodire il bene concesso in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, destinandolo esclusivamente all'espletamento di attività istituzionali e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Sono a carico dell'Utilizzatore le spese relative ai contratti per telefonia e rete dati che provvederà a stipulare.

La manutenzione ordinaria, se dovuta a non corretto e buon uso dei locali, sarà a carico dell'Utilizzatore, previo accordo fra le parti.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMODANTE

Il Comodante si obbliga a garantire al Comodatario e all'Utilizzatore il libero godimento dei locali suindicati, la cui disponibilità farà capo, in via esclusiva, all'Utilizzatore e alla specifica utenza, con divieto di accesso a soggetti diversi da quelli specificati.

A tale scopo il Comodante consegnerà all'Utilizzatore le chiavi di accesso ai locali per uffici e al locale ad uso archivio.

Il Comodante si obbliga, altresì, ad assicurare all'Utilizzatore la possibilità di accesso ai predetti locali nei giorni e negli orari stabiliti e meglio precisati nell'art. 7.

Le manutenzioni, sia straordinarie sia ordinarie, ad eccezione di quanto indicato agli art. 4 e 5, sono a carico del Comodante.

ART. 7 – MODALITA' E CADENZA DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E DEL SERVIZIO PUBBLICO

L'Utilizzatore fornirà i servizi al pubblico e, pertanto, farà uso dei locali predetti secondo il seguente calendario:

Orari al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Orario di servizio per i dipendenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00.

Nelle giornate di sabato, domeniche e festività riconosciute a livello nazionale i locali rimarranno chiusi sia al pubblico sia al personale dipendente dell'Ente.

Qualora, nel corso della convenzione, l'Utilizzatore ritenesse necessario e/o opportuno modificare i giorni e gli orari dei servizi forniti all'utenza provvederà a darne comunicazione scritta al Comodante.

ART. 8 – COSTI DI GESTIONE DEI LOCALI

L'Utilizzatore dà atto che l'utilizzo dei locali di proprietà del Comodante comporterà un ristoro di costi vivi in termini di manutenzione ordinaria dei locali e relativi materiali occorrenti, manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio, quota parte dei costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi e aree di accesso comune, per lo sgombero della neve, la pulizia e illuminazione esterna, la manutenzione del verde, la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento/raffrescamento, pulizia dei locali e fornitura di materiali per l'igiene.

A tal fine, visto l'utilizzo nei giorni e negli orari di cui all'articolo 7, l'Utilizzatore si obbliga a contribuire alle predette spese versando la somma forfetaria di € 26.850,00 annui, risultante dal prodotto fra la superficie (429m², escluso quindi l'archivio) e l'importo (€ 62,57/m²) standard a base di analogo contratto sottoscritto con INAIL.

Tale importo potrà essere oggetto di rideterminazione, in accordo fra le parti, sulla base degli effettivi costi sostenuti.

L'importo predetto verrà corrisposto in due rate semestrali a marzo e settembre di ogni anno tramite bonifico.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 1 dicembre 2013.

Entro 120 giorni prima della scadenza prevista, ciascuna delle parti comunicherà all'altra la volontà di sottoscrivere un nuovo contratto di identico contenuto, rideterminando la scadenza.

In difetto di dette comunicazioni nel termine stabilito, il contratto cesserà ogni effetto alla scadenza naturale pattuita.

ART. 10 - FACOLTA' DI RECESSO

E' facoltà delle parti di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità alcuna.

Il recesso dovrà essere comunicato dalla parte che intende esercitare tale facoltà all'altra a mezzo PEC, da inviarsi almeno 180 giorni prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEI LOCALI

Alla scadenza naturale del contratto, ovvero a seguito dello scioglimento del vincolo per sopravvenuto recesso, il Comodatario e l'Utilizzatore riconsegneranno al Comodante i locali concessi in uso, liberi di cose e persone.

L'Utilizzatore rimuoverà, a proprie cure e spese, i mobili, la strumentazione e la segnaletica apposti in adempimento della presente convenzione.

Rimarranno acquisiti al Comodante i lavori eseguiti in adempimento dell'art. 4 sopra riportato.

ART. 12 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile.

Qualsiasi controversia che tragga origine dalla stipulazione, dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Vicenza.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto e dell'eventuale rinnovazione sono a carico del Comodatario.

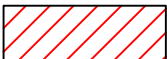
Letto, confermato e sottoscritto

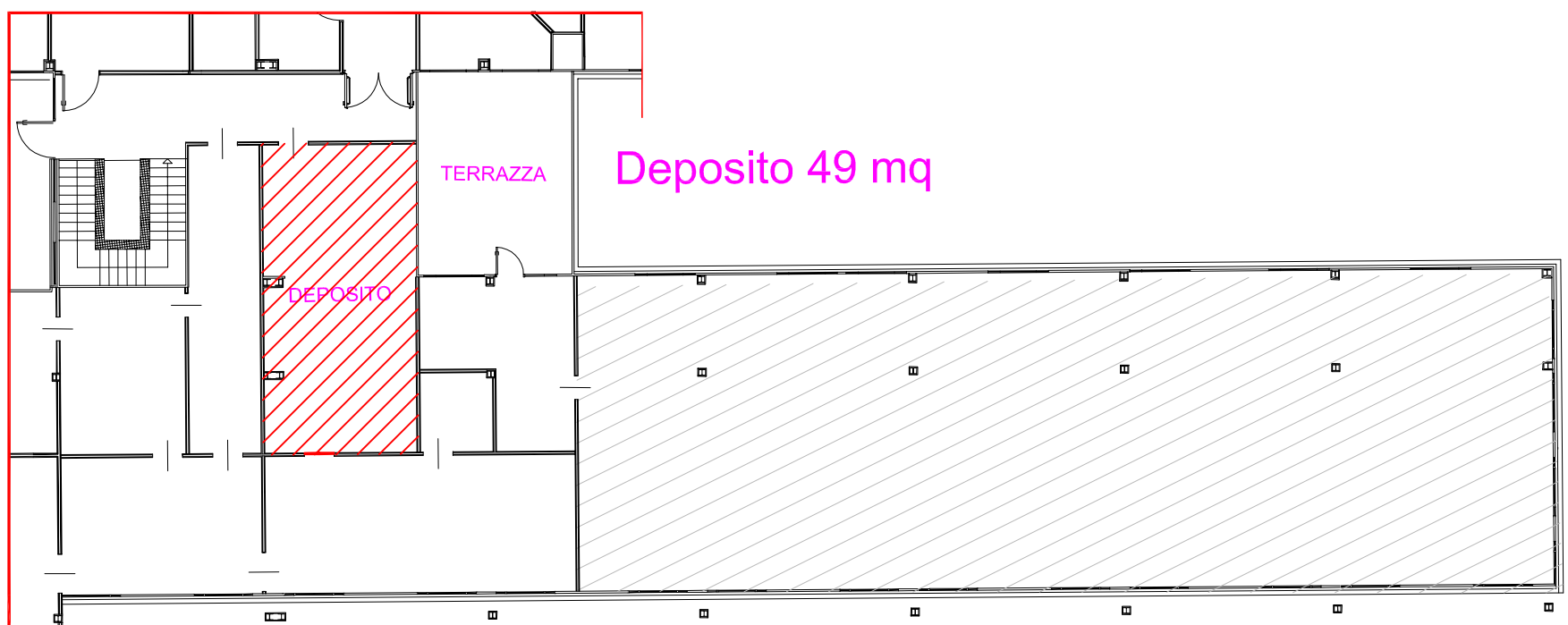
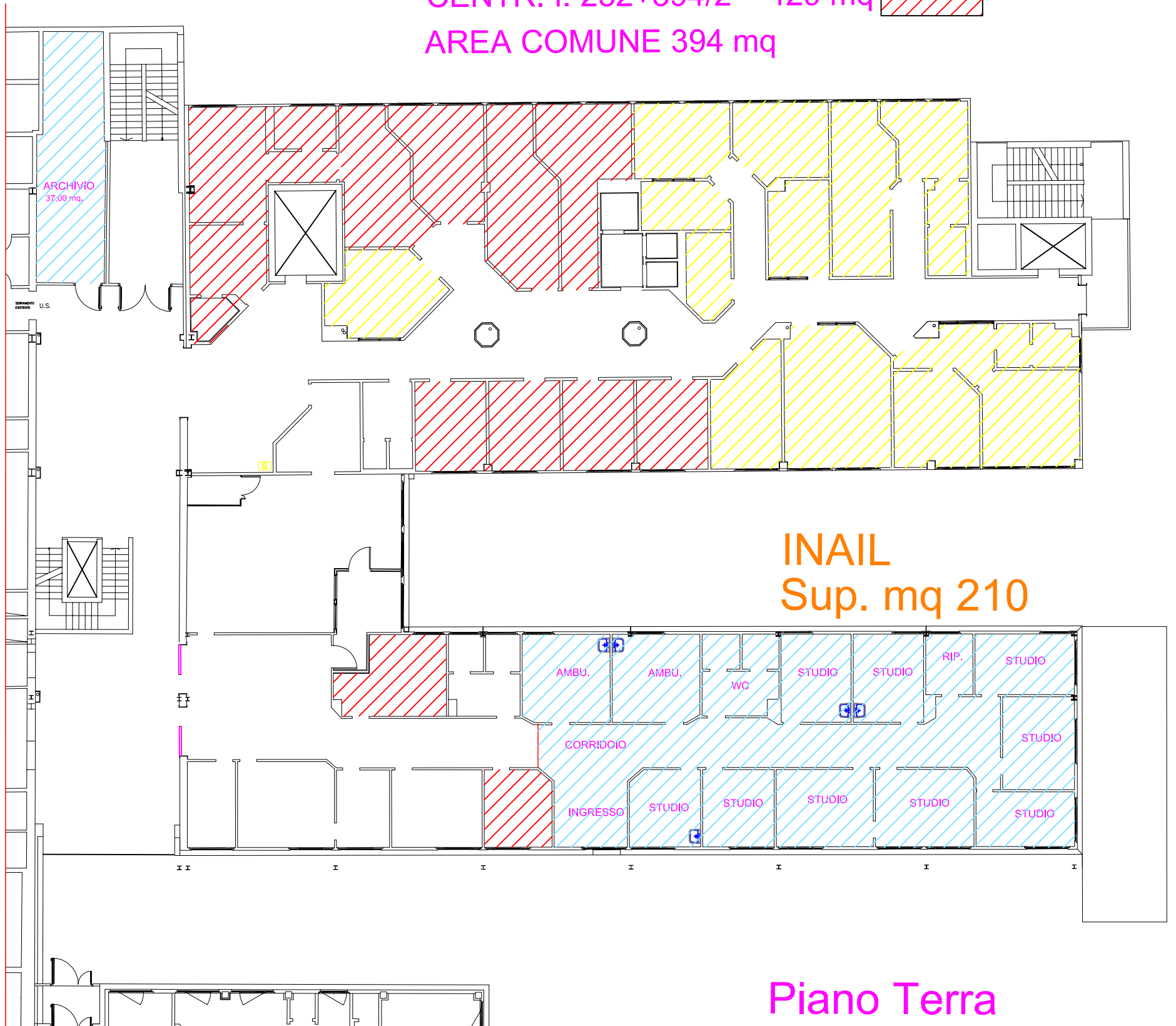
SCHIO lì

IL COMODANTE
Il Direttore Generale ULSS n° 4
Avv. Daniela Carraro

IL COMODATARIO
Il Dirigente del Comune di Schio
dott. Raffaello Muraro

L'UTILIZZATORE
Il Dirigente della Provincia di Vicenza
Dott.ssa Caterina Bazzan

SILAS $241+394/2 = 438$ mq 
CENTR. I. $232+394/2 = 429$ mq 
AREA COMUNE 394 mq



AREA AI GREZZO
Sup. mq 620

Piano Primo